

OK RECUPERO IVA

Società di comodo, linea soft

La società che, essendo risultata non operativa, ha dovuto restituire, a seguito di accertamento dell'ufficio, l'Iva a credito indebitamente ottenuta a rimborso, può poi recuperare il relativo importo in sede di dichiarazione annuale, purché lo status di "società di comodo" non si sia protratto per tre periodi d'imposta, ipotesi nella quale il credito sarebbe definitivamente perduto. Se il pagamento all'ufficio avviene in forma rateale, il recupero avverrà per la quota pagata in ciascun anno, nella corrispondente dichiarazione annuale dell'Iva. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpellato n. 10/2024. Il quesito era stato posto da una società che aveva ottenuto il rimborso dell'Iva a credito emergente dalla dichiarazione annuale dell'anno d'imposta 2009. Essendo poi la società risultata non operativa, l'ufficio aveva notificato l'accertamento per recuperare la somma indebitamente rimborsata, in applicazione della disposizione del primo periodo del quarto comma dell'art. 30, l. 724/1994. La condizione di non operatività si era ripetuta anche nel successivo anno 2010, ma non nel 2021, sicché non si era verificata la condizione prevista dal secondo periodo del suddetto quarto comma, in forza della quale l'eccedenza a credito è definitivamente perduta se lo status di società di comodo permane per tre anni consecutivi e si accompagna ad una situazione di inattività ai fini dell'Iva. La società chiedeva pertanto di conoscere le modalità per poter recuperare il credito indebitamente rimborsato e restituito all'ufficio a seguito di iscrizione a ruolo, con pagamento in 72 rate mensili. Al riguardo, richiamando le indicazioni fornite in relazione all'ipotesi di riversamento dei crediti compensati in misura eccedente a quella consentita, l'Agenzia ha espresso l'avviso che, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, la società possa riportare nel rigo VL40 della dichiarazione annuale Iva la quota di credito così ripristinata, che confluirà nel quadro VX, ove sarà possibile chiederne il rimborso, qualora sussistano i presupposti previsti dall'art. 30 del dpr 633/1972, ovvero destinarlo in detrazione o in compensazione nell'anno successivo. Il riporto nella dichiarazione è comunque indispensabile per il recupero del credito.

Fraco Ricca
© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1763 - T.1746



Superficie 17 %